


PROVINCIA DI BERGAMO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo
www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162
segreteria.appalti@provincia.bergamo.it
pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Prot. 40892 del 02/07/2019

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016
"Codice dei contratti pubblici"
come modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNITA' MONTANA VALLE
SERIANA Z.O N. 8 CLUSONE (BG). "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A
CASERMA DEI CARABINIERI DI CLUSONE".
CODICE CUP J95I18000180002. CODICE CIG 794468624A.**

**GARA PER LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
GARA TELEMATICA**

sulla piattaforma E-procurement SINTEL
indetta dalla Provincia di Bergamo per conto della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 – Clusone (BG).

CODICE CUP: J95I18000180002 - CIG: 794468624A - CODICE NUTS ITC46 - CODICE ISTAT 16077

Il presente **Disciplinare di Gara**, non essendo disponibili alla data attuale i bandi tipo **per lavori** dell'A.N.AC. cui conformarsi (art. 71 D.Lgs. 50/2016), è elaborato nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D.Lgs. 50/2016, nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida A.N.AC. e Comunicati del Presidente A.N.AC. rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte.

La **PROVINCIA DI BERGAMO**, nell'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (e di seguito denominata "Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo") per conto della **COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA Z.O. N. 8 – CLUSONE (BG)**, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Sommario

SEZIONE 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	3
SEZIONE 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
CAPITOLO 2.1 INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA.....	4
SEZIONE 3. INFORMAZIONI GENERALI	5
CAPITOLO 3.1 OGGETTO DI GARA	5
CAPITOLO 3.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	8
CAPITOLO 3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE	13
CAPITOLO 3.4 SUBAPPALTO	22
CAPITOLO 3.5 SUBAFFIDAMENTI	24
CAPITOLO 3.6 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO	25
CAPITOLO 3.7 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	26
SEZIONE 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	26
CAPITOLO 4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1	28
4.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	28
4.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO N. 2)	29
4.1.3 DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I SOGGETTI INDIVIDUATI NELL’ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO n. 3).....	32
4.1.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO N. 4) ...	34
4.1.5 PASSOE.....	35
4.1.6 GARANZIE	36
4.1.7 DOCUMENTO ATTESTANTE I POTERI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA FIDEIUSSIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA	40
4.1.8 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SOA.....	40
4.1.9 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001	40
4.1.10 DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC. (EX AVCP)	40
4.1.11 DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO	41
4.1.12 AVVALIMENTO NON PER LA CATEGORIA SIOS OS30.....	42
4.1.13 PROCURA	44
4.1.14 ULTERIORI DICHIARAZIONI.....	44
4.1.15 COPIA VISURA CAMERALE CCIAA O CERTIFICATO CAMERALE	44
4.1.16. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.....	44
CAPITOLO 4.2 OFFERTA TECNICA – STEP 2.....	45
CAPITOLO 4.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3	45
CAPITOLO 4.4 RIEPILOGO DELL’OFFERTA PREZZO – STEP 4.....	47
CAPITOLO 4.5 INVIO OFFERTA – STEP 5.....	48
SEZIONE 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
CAPITOLO 5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
CAPITOLO 5.2 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI	51
SEZIONE 6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	52
CAPITOLO 6.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	54
CAPITOLO 6.2 PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO	55
SEZIONE 7. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
CAPITOLO 7.1 AGGIUDICAZIONE.....	57
CAPITOLO 7.2 ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA DELL’APPALTO.....	58
CAPITOLO 7.3 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	58
CAPITOLO 7.4 GARANZIE DEFINITIVE.....	60
SEZIONE 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI	62
SEZIONE 9. CONTENZIOSO	62
SEZIONE 10. NORMA DI RINVIO	63

SEZIONE 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione Committente	COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA Z.O. N. 8 CLUSONE Via S. Alessandro n. 74 - 24023 – Clusone (BG) Tel. 0346.22400 - Fax. 0346.22957 C.F. 90029440162 - P.IVA 03607580168 e-mail: protocollo@valleseriana.bg.it pec: cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it
Stazione Unica Appaltante	In veste di Stazione Unica Appaltante PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso n. 8, 24121 Bergamo COD. FISC. 80004870160 e P.IVA 00639600162 e-mail: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI DI CLUSONE (BG).
Categoria principale e classifica	OG1 CLASSIFICA III BIS^ – PREVALENTE OS 30 - Classifica I^ scorparabile ATI VERTICALE OBBLIGATORIA
CPV	45216200-6: lavori costruzione edifici ed impianti militari
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 17:00 del 28/08/2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 10:00 del 10/08/2019
I^ SEDUTA DI GARA	Ore 9:00 del 29/08/2019
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e CON ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Valore totale della procedura	€ 1.863.050,00
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.833.050,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.000,00
Costo della manodopera	€ 669.785,72
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016	Geom. Mario Prescillo Balduzzi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Territorio della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n.8 – Clusone (BG)
Responsabile del Procedimento di gara	Dr.Arch. Pier Luigi Assolari, Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante. Dott.ssa Stefania Morgante, Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo.
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	Obbligatorio <u>7 giorni</u> prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Durata del contratto/termine esecuzione lavori	365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori come da Capitolato Speciale d'Appalto art. 5.10
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Clusone (BG)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione a contrarre	Comunità Montana Valle Seriana Reg. n. 203 del 06/06/2019
Determinazione di indizione della procedura di	Determinazione Dirigenziale n. 1307 del 01/07/2019
Pubblicazione su GURI	GURI n. 78 del 05/07/2019

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del solo Procedimento di gara, **Dr. Arch. Pier Luigi Assolari**, Dirigente del Settore **Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio** – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Disciplinare di gara si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“A.N.AC.”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

SEZIONE 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

CAPITOLO 2.1 INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

La **PROVINCIA DI BERGAMO** per conto della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 - Clusone, in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 29/11/2016 e successive modifiche), sottoscritta in data **21/03/2019 (Deliberazione dell'Assemblea Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 - Clusone n. 5 del 05/03/2019)**,

VISTA la Determinazione a contrarre della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 - Clusone n. **203** adottata in data **06.06.2019**.

VISTA LA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. 1307 DEL 01/07/2019

INDICE

la presente procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI DI CLUSONE. CODICE CUP J95I18000180002 - CODICE CIG 794468624A" da aggiudicare mediante l'applicazione del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

IL PRESENTE DISCIPLINARE È PUBBLICATO CON I RELATIVI ALLEGATI AMMINISTRATIVI SUL SITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO WWW.PROVINCIA.BERGAMO.IT - SEZIONE BANDI DI GARA NONCHE' ALL'ALBO PRETORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA E SUL SITO DELLA COMUNITA' MONTANA COMMITTENTE.

NEL PRESENTE APPALTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SI FA RICORSO ALL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE PREVISTA DALL'ART. 133 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 IN QUANTO LA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 HA ESTESO AI SETTORI ORDINARI LA POSSIBILITÀ DI ESAMINARE LE OFFERTE PRIMA DI VALUTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DEI CONCORRENTI.

Resta fermo che il **presente Disciplinare di Gara** non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione "Documentazione di gara".

ALLEGATO 1	Domanda di partecipazione in forma singola
ALLEGATO 2	DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" in formato elettronico e relativa circolare
ALLEGATO 3	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
ALLEGATO 4	Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 di modifica del D.lgs. 50/2016 e di accettazione delle condizioni di gara
ALLEGATO 5	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento
ALLEGATO 6	Domanda di partecipazione in raggruppamento
ALLEGATO 6/A	Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto rete
ALLEGATO 7	Modulo offerta economica
ALLEGATO 8	Lista delle categorie di lavoro e forniture
	Manuale SINTEL "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"
	Manuale SINTEL "Partecipazione alle gare"

GLI ELABORATI TECNICI E GRAFICI

ULTERIORI DOCUMENTI	ELABORATI TECNICI E GRAFICI Capitolato Speciale d'Appalto
---------------------	--

sono disponibili sulla pagina web della Provincia di Bergamo, Sezione Bandi di gara e Avvisi/Stazione Unica Appaltante e al seguente link:

<ftp://ftp.provincia.bergamo.it/Gare/GareViabilita/CasermaCarabinieriClusone/>

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le modifiche nonché le varianti del contratto d'appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE 3. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati regolano le modalità di partecipazione alla gara di affidamento dell'appalto relativo ai **“LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI IN COMUNE DI CLUSONE (BG). CODICE CUP J95I18000180002 - CODICE CIG 794468624A”** per conto della di Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 - Clusone, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

CAPITOLO 3.1 OGGETTO DI GARA

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **“LAVORI DI RICONVERSIONE ATTUALE SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA A SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI CLUSONE IN VIA S. ALESSANDRO N. 74 IN COMUNE DI CLUSONE (BG). CODICE CUP J95I18000180002 - CODICE CIG 794468624A”**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il complesso immobiliare di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8, si colloca in comune di Clusone in Via S.Alessandro n 74; posizione significativa nel centro edificato ed a ridosso del centro storico. La sede è collegata strettamente sia al Viale G. Gusmini importante asse viabile, che alla Strada Provinciale 35 (ex strada statale 671) quindi anche ben disimpegnata sotto il profilo viabilistico.

L'immobile è dotato di ampio parcheggio di pertinenza posto all'esterno della recinzione esistente pari a mq.932, ed è di proprietà privata della Comunità Montana di Valle Seriana.

Sotto il profilo architettonico l'edificio si presenta con una tipologia edilizia originale e ricca di stilemi compositi che si ispirano alle architetture ed ai materiali tipici costruttivi della Valle Seriana.

Il progetto prevede la riconversione della proprietà sopra descritta a Comando della Compagnia di Clusone dell'Arma dei Carabinieri, recuperando ed integrando volumetricamente gli edifici esistenti con la realizzazione di nuovi volumi. L'organizzazione degli spazi interni ai volumi esistenti, viene sostanzialmente mantenuta ed integrata con addizioni volumetriche che vanno a completare la nuova riorganizzazione edilizia finalizzata alla nuova destinazione d'uso.

Nella parte terminale della proprietà dove è possibile realizzare un ingresso carrabile e pedonale autonomo da via Sebastiano Ricci, viene prevista l'edificazione di una palazzina a destinazione residenziale al servizio della Comanda Compagnia dei Carabinieri di Clusone.

Il progetto dell'unità residenziale è stato studiato in modo tale da poter essere ampliato mantenendo il corpo scale ascensore centrale e utilizzando l'accesso carrabile programmato.

L'ampliamento prevede la possibilità di realizzare altri quattro alloggi utilizzando il corpo scale - ascensore che sarà realizzato con il primo intervento programmato.

Il corpo scale già prevede le aperture dei futuri alloggi posizionati ai pianerottoli, piano primo e piano secondo, con muratura di tamponamento e non portante, rimuovibile in sede di ampliamento.

Per quanto riguarda i box si prevede la possibilità di poterli realizzare al piano terra con le medesime fattezze e caratteristiche del corpo edilizio oggetto di prima edificazione.

I lavori da eseguirsi possono riassumersi nelle seguenti lavorazioni:

- Lievi modifiche di tavolati divisorii interni all'attuale edificio sede della comunità montana e in particolare nell'ala sud dell'immobile (zona reception, uffici e sala riunioni), creando nuovi locali quali sala d'attesa con annessi servizi igienici, sala piantone e zona deposito temporaneo, saletta attesa fermati, Spis, corridoi e disimpegni, n° 2 celle per fermati e servizio igienico; inoltre al piano primo viene suddiviso il locale sala riunioni a formare due uffici, tramutato un ufficio in locale armeria e all'interno di un altro ufficio viene ricavato un servizio igienico ed una sala apparati; al piano interrato vengono realizzati alcuni nuovi divisorii per suddividere depositi e ripostigli vari.
- Si realizza un ampliamento dell'edificio che insiste in parte sull'area di pertinenza tra il fabbricato esistente contenente gli uffici ed il capannone autorimessa posto in posizione centrale al lotto d'intervento e in parte sul sedime di quest'ultimo che verrà parzialmente demolito e ricostruito; l'ampliamento si sviluppa a partire dal corridoio di collegamento con l'esistente al piano terra con una prima porzione monopiano ove si ricava il locale mensa/refettorio, mentre nella porzione insistente sul fabbricato "autorimessa", il fabbricato si estende su due livelli fuori terra dove si ricava la cucina con relativi locali accessori e quattro camere con servizi al piano terra e spogliatoi, lavanderia ed altre quattro camere con servizi al piano primo.
- Nella zona ovest dell'area d'intervento si realizza un nuovo fabbricato residenziale per le abitazioni degli Ufficiali dei Carabinieri; l'edificio avrà un accesso carrabile e pedonale a sud ovest del lotto dalla pubblica via Sebastiano Ricci, oltre ad un secondo accesso pedonale sul lato est dall'area di pertinenza della caserma, ed avrà un piano interrato con cantine, centrale termica e locale tecnico ascensore, piano terra con quattro autorimesse, piano primo e piano secondo con due appartamenti per piano.
- Nell'area di pertinenza esterna si realizza un piccolo impianto di distribuzione carburanti per i mezzi dei carabinieri con due cisterne interrate di 5 e 10 mc ed un erogatore con doppia pistola; è previsto inoltre l'innalzamento della recinzione metallica perimetrale sino ad un'altezza di m 3 e la formazione di un nuovo cancello di ingresso carrabile a sud est del lotto, dal parcheggio in di via Sant' Alessandro.

Negli elaborati di progetto sono descritte compiutamente le lavorazioni da eseguire.

Il corrispettivo complessivo dei lavori è determinato a CORPO (ex art. 3 comma 1 lettera dddd) e a MISURA (ex art. 3 comma 1 lettera eeee ai sensi art. 53 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) come di seguito indicato:

Importi in euro		Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 1+2)
Num.		A corpo	A misura	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavori	€.434.209,90	€.1.398.840,10	€.1.833.050,00
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza		€.30.000,00	€.30.000,00
a) + b)	IMPORTO TOTALE			€.1.863.050,00

La Comunità Montana Valle Seriana al fine di definire l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera in Euro 669.785,72 sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, trattandosi di lavoro unitario per il quale non ricorrono "parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" (lotti funzionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. 50/2016), né uno "specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità

alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del D.Lgs. 50/2016).

CATEGORIE E LAVORAZIONI

La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto è la CAT. **OG1 class. III[^] BIS**, le ulteriori categorie sono OS3-OS28-OS30 per i seguenti importi:

CATEGORIA PREVALENTE	Importo
OG1 Edifici civili e industriali	€ 1.398.840,10
CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTO QUALIFICANTE	Importi
OS3 Impianti idrico-sanitario e simili	€ 115.285,80
OS28 Impianti termici e condizionamento	€ 99.793,80
OS30 Impianti interni elettrici e simili	€ 198.754,99
OG1 Impianto ascensore	€ 20.375,31
TOTALE	€ 1.833.050,00

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI DELINEA, LA SEGUENTE DISCIPLINA DI GARA:

OG1 IMPORTO DI EURO 1.419.215,41

La categoria OG 1, prevalente, a qualificazione obbligatoria, deve essere posseduta in proprio con attestazione di qualificazione SOA per la classifica = III o superiore.

OS30 IMPORTO DI EURO 198.754,99

La lavorazione **OS30** essendo di importo **superiore al 10%** dell'importo totale dell'appalto è **scorporabile** con obbligo di qualificazione in proprio.

Se la suddetta categoria **OS30** non é posseduta in proprio, il concorrente dovrà costituire **una ATI di tipo verticale** con impresa in possesso di attestazione di qualificazione SOA OS30, classifica I[^] o superiore (**obbligo di ATI**).

(con divieto di AVVALIMENTO E DI SUBAPPALTO OLTRE IL 30%)

OS 28 IMPORTO DI EURO 99.793,80

In relazione alla lavorazione OS28 essendo di importo **INFERIORE AL 10%** dell'importo totale dell'appalto è eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione (**subappalto "facoltativo"**).

OS3 IMPORTO DI EURO 115.285,80

In relazione alla lavorazione OS3 essendo di importo **INFERIORE AL 10%** dell'importo totale dell'appalto è eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione (**subappalto "facoltativo"**).

IMPORTANTE

Resta fermo che i requisiti relativi alla categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (si veda art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente *ratione temporis*).

Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella categoria prevalente; quindi in relazione alle categorie scorporabili non assunte in proprio, sussiste l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e, cumulativamente, l'importo delle categorie comunque non possedute, pertanto il soggetto partecipante dovrà possedere OG 1 = o > alla classifica IV.

L'impresa partecipante in possesso di qualificazione per la categoria **OG1 class. III BIS[^]** potrà ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- subappaltare le lavorazioni fino ad un massimo del 40% dell'importo di contratto.

Si rammenta in particolare quanto segue:

- 1) ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice, il subappalto è consentito fino ad un massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto;
- 2) (nel caso in cui siano previste lavorazioni scorporabili che non richiedono la classificazione obbligatoria) ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti delle categorie scorporabili oggetto di subappalto e non posseduti dal concorrente, devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- 3) (nel caso in cui siano previste lavorazioni dette "SIOS") il subappalto delle lavorazioni di cui al D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 è consentito, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, nel limite massimo del 30% del proprio importo, fermo restando che detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

CAPITOLO 3.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente **Disciplinare di Gara**.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) **operatori economici con idoneità individuale di cui:**
alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative),
alla lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),
lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**
alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti),
lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di Gara (*Allegato n. 6*);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "**Modello unico di gara DGUE**" (*Allegato n. 2*) e la "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**" (*Allegato n. 3*);
- l'operatore economico indicato come mandatario e mandante dovranno, altresì, compilare la "**Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 12/2019 e 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara**" (*Allegato n. 4*);
- **l'offerta economica e la lista delle categorie di lavoro e forniture** dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di

rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. **Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate **dal presente Disciplinare di Gara** per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il **consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
- Il **consorzio nonché gli stessi consorziati**, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (*Allegato n. 2*) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016" (*Allegato n. 3*).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "*Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara*" (*Allegato n. 4*).
Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "*I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'A.N.AC. di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni*".
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorzata diversa da quella indicata in sede di gara, a

condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 50/2016 come **modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.**

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto .

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica “**Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di Gara (*Allegato n. 6/A*);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della **Stazione Appaltante/Ente Committente**.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e il **Modulo Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione **dell’offerta economica e della lista delle categorie di lavoro e forniture** da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto.

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica “Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di Gara (*Allegato n. 6/A*);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE. “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e l’ *Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”* secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - ✓ scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 - ✓ scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la **domanda di partecipazione** (*Allegato n. 1*) e l’offerta economica presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e l’*Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”* secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei e l’allegato “*Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara*” (*Allegato n. 4*).

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice **come modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32** alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara**, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare;

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (*tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 Comma 14 del Codice*).
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione

Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

CAPITOLO 3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale	<ul style="list-style-type: none">• Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;• insussistenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Requisiti di idoneità professionale	Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016).
Requisiti di qualificazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali)	<ul style="list-style-type: none">• POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI – CATEGORIA OG 1 CLASS. III^BIS.• <u>IN CASO DI NON POSSESSO DELLA SOA PER LA CATEGORIA OS 30 OBBLIGO DI ATI VERTICALE</u>• ADOZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE EN ISO 9001.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori** e **procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" i concorrenti dovranno essere in possesso di **Attestazione di qualificazione**, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

L'IMPRESA PARTECIPANTE DOVRÀ POSSEDERE QUALIFICAZIONE SOA PER LA CATEGORIA PREVALENTE OGI CLASSIFICA III^BIS E OS30 CLASSIFICA I, IN ASSENZA DI SOA PER LA CATEGORIA OS30 OBBLICO DI ATI VERTICALE.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE SINGOLO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per il rispettivo importo: **CATEGORIA OG1 class. III bis[^]**.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F), G) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo **orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel **Disciplinare di Gara** per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo **verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla **mandataria nella categoria prevalente**; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di tipo **misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB: Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. Si precisa

che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite **soccorso istruttorio**.

IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle **imprese mandanti** nei raggruppamenti temporanei.

Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (**Allegato n. 2**) per le parti di competenza;
- compilare la specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di Gara (**Allegato n. 6**);
- compilare la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." (**Allegato n. 3**);
- **sottoscrivere l'offerta economica e la lista delle categoria di lavoro e forniture.**

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti **dall'art. 80, comma 1 e comma 2** del D.Lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente Disciplinare di Gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del Tribunale in base all'art. 676 del C.P.P. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, C.P.P. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 C.P.P.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso **renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna**, a suo tempo intervenuta, nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione Unica Appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** acquisisce l'Informativa Antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso Decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo Decreto.

In relazione alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'Informativa Antimafia.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Provincia di Bergamo provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria.

Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.Lgs. 50/2016.

Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6 dell'A.N.AC. (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione di Consiglio 1008 dell'11/10/2017 pubblicate in GURI n. 260 del 07/11/2017 che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) SIGNIFICATIVE CARENZE NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE.

La Provincia di Bergamo al ricorrere dei presupposti (**dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente**), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata con **provvedimento esecutivo** all'esito di un giudizio;
 - b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.
- Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;

5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'Amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'Amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.Lgs. 163/2006);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.Lgs. 163/2006).
Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 Codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

B) GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI POSTI IN ESSERE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'Amministrazione committente o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Provincia di Bergamo, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Provincia di Bergamo”, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Provincia di Bergamo in ordine:
 1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 3. all'attribuzione dei punteggi;
- quanto all'ipotesi legale del “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
 1. al nominativo degli altri concorrenti;
 2. al contenuto delle offerte presentate.

Acquista, inoltre, rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” e dell' “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'Amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio.

La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.

Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice e rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal Disciplinare di Gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Provincia di Bergamo e dell'Ente Committente nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
4. tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del Codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

C) ALTRE SITUAZIONI IDONEE A PORRE IN DUBBIO L'INTEGRITÀ O L'AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

- i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od ommesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.

Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni

successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice:

- a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle Stazioni Appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 C.P. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle Stazioni Appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 C.P. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

La Stazione Appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema *e-certis*. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del Codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del Disciplinare di Gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione del Disciplinare di Gara e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

L'adozione delle misure di *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Le valutazioni della Stazione Appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata. La Stazione Appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Provincia di Bergamo di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nel DGUE, **alternativamente**:

- a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione Appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere **a) b) e c)**, **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a. aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 286/1998;

- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso Decreto Legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
- f) aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- g) essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.**

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico.

La Stazione Appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

CAPITOLO 3.4 SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale D'appalto il subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Come disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del Decreto Legge 32/2019 "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. **Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7".**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. **come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32** l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione **dell'Ente committente**, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, compilando l'apposita Sez. D della Parte II del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (**Allegato n. 2**), indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 18, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019, L'INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI È SOSPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2020.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

CONDIZIONI PER AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso l'Amministrazione Committente – **Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 di Clusone** del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Decreto Legislativo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto **dall'Ente Committente**, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 105 – comma 4 e comma 18 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Ente Committente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Committente sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si seguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve trasmettere **all'Amministrazione Committente** la dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Non deve sussistere nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, a tale scopo la Stazione Appaltante dovrà procedere all'acquisizione **dell'Informazione/Comunicazione Antimafia** di cui all'articolo 91, comma 1, lettera 39 c), del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, all'accertamento che l'impresa subappaltatrice non è in una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, nonché accertamento della regolarità del DURC del subappaltatore.

CAPITOLO 3.5 SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **non costituiscono subappalto** le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante/Ente Committente, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- ✓ contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- ✓ dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- ✓ elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- ✓ dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, la Comunicazione e l'Informazione Antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (**white list**).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (v. art. 105, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la Stazione Appaltante acquisisce la Comunicazione e l'Informazione Antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice Antimafia.

CAPITOLO 3.6 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

In relazione al presente appalto è prevista la presa visione dei luoghi e del progetto, come disposto dal RUP del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Territorio della **Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone** in seno alla Determinazione a contrarre n. **203 del 06/06/2019**.

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

E' previsto il **sopralluogo OBBLIGATORIO** per la **presa visione dei luoghi**, previo appuntamento da richiedere presso gli Uffici della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone al n. 0346/22400 nei giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' - MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MARTEDI' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 GIOVEDI' dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Numero per prenotare sopralluogo n. 0346/22400 oppure via mail all'indirizzo: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it (perentoriamente entro il termine di **7 (sette) giorni antecedenti** a quello fissato nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte).

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre 7 GG giorni antecedenti a quello fissato per il disciplinare di gara.

L'attestazione di sopralluogo dovrà essere allegata, pena di esclusione, alla documentazione di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o

da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori con data anteriore rispetto al sopralluogo.**

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio** di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

L'Ente Committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione amministrativa. (Busta documentazione amministrativa).

CAPITOLO 3.7 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per mezzo della **funzionalità "Comunicazioni procedura"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra la Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità **"Comunicazioni procedura"** disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato. La Stazione Unica Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

SEZIONE 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

AZIONI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA DELLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32.

A seguito dell'entrata in vigore della **Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32** sono in corso gli adeguamenti della piattaforma SINTEL. Le implementazioni saranno tempestivamente comunicate agli utenti della Piattaforma.

Conseguentemente, ad oggi, le funzionalità del sistema sono conformi al Decreto Legislativo n. 50/2016 nel testo antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e della legge di conversione 55/2019.

È onere di ciascuna Stazione Appaltante verificare che l'utilizzo delle singole funzionalità di SINTEL sia conforme al Decreto Legge citato e **procedere off-line** in caso di non conformità.

NOTA BENE

POICHÉ SONO ANCORA IN CORSO GLI ADEGUAMENTI DELLA PIATTAFORMA SINTEL ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL CODICE DEI CONTRATTI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 LA PROCEDURA DI GARA SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ OFFLINE CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 133 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, IN RAGIONE DEL QUALE IL SEGGIO DI GARA, IN SEDUTA PUBBLICA, ESAMINERÀ LE OFFERTE ECONOMICHE PRIMA DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL PRIMO CLASSIFICATO E AL SECONDO CLASSIFICATO NONCHÉ AD UN CAMPIONE PARI AL 10% DEI CLASSIFICATI AMMESSI ED ESTRATTI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il **“termine ultimo per la presentazione delle offerte”** di cui alla **Sezione 1** “Caratteristiche della procedura”, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. 50/2016 .

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una **“busta telematica” contenente la documentazione amministrativa**;
- una **“busta telematica” contenente l'offerta economica e la lista delle categorie di lavoro e forniture previste**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** solo dopo il completamento di tutti gli step (**da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli**) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare **lo step 5 “Riepilogo”** del percorso **“Invia offerta”**, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente).

La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Si specifica che: E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera

tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta.

E' altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storie offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Unica Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla procedura.

CAPITOLO 4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 la «inversione procedimentale» del comma 8 dell'art. 133 del D.lgs. 50/2016 è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario.

Poiché sono ancora in corso gli adeguamenti della piattaforma SINTEL alle modifiche apportate dal Codice dei contratti dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 la procedura di gara si svolgerà in modalità offline con applicazione del principio dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del Codice dei Contratti Pubblici, in ragione del quale il seggio di gara, in seduta pubblica, esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al primo classificato e al secondo classificato nonché ad un campione pari al 10% dei classificati ammessi ed estratti tramite la Piattaforma Sintel.

Al **primo step** il concorrente, apponendo un apposito "flag" dovrà solamente dichiarare di accettare integralmente la documentazione di gara, e i relativi allegati nonché i termini e le condizioni ivi previste.

ATTENZIONE

La documentazione amministrativa di cui ai successivi paragrafi dovrà essere inserita esclusivamente in appositi campi nella **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA**.

4.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTO N. 1

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 "Domanda di partecipazione" allegata nella Documentazione di gara se impresa in forma singola o secondo il modello di cui all'Allegato n. 6 "Domanda di partecipazione in raggruppamento" o 6A

“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto rete” allegati nella Documentazione di gara se imprese in RTI o imprese aderenti al contratto rete.

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (con le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente paragrafo), preferibilmente secondo il modello allegato al presente Disciplinare (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

4.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO N. 2)

DOCUMENTO N. 2

L'operatore economico deve produrre, **a pena di esclusione**, UN'UNICA AUTOCERTIFICAZIONE in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell'**Allegato n. 2 “MODELLO UNICO DI GARA”** predisposto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo sulla base del “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui al combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal **18/10/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica**, sottoscritto digitalmente e inserito nella **Busta telematica A)** contenente la **documentazione amministrativa**.

Importante: in una fase iniziale, la Commissione europea ha fornito un servizio di ESPD per sostenere l'adozione del DSU.

Come annunciato il 2 maggio 2019 il servizio di ESPD della Commissione è stato disattivato.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente nuovo indirizzo:

<http://www.base.gov.pt/deucp/>

Il DGUE è fornito in forma elettronica tramite il suddetto servizio web

NB: Il file recante il DGUE, allegato al Disciplinare di gara, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

1. **precisare di essere un "operatore economico";**
2. **selezionare l'operazione "importare un DGUE";**
3. **importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato DGUE.xml (Allegato 2) inviato dalla Stazione Appaltante unitamente al presente Disciplinare di gara;**
4. **compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo.**

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Il "Modello unico di gara" deve essere compilato in ogni sua parte.

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Compilazione del "Modello unico di gara" - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – ALLEGATA.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (Allegato n.2) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II:**

- **Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)

- **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

- **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV – "Criteri di selezione":**

- **Sezione A** "Idoneità":

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI – "Dichiarazioni finali".**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (Allegato n. 2) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; -

- **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” **solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;**
- **Parte III** – Tutte le sezioni;
- **Parte IV** “Criteri di selezione”;
- **Sezione A** “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Parte III** – Tutte le sezioni;
- **Parte IV** “Criteri di selezione”;
- **Sezione A** “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” (**Allegato n. 2**) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico, il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Parte III** – Tutte le sezioni;
- **Parte IV** “Criteri di selezione”;
- **Sezione A** “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” – precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Parte III** – Tutte le sezioni;
- **Parte IV** “Criteri di selezione”;
- **Sezione A** “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; *se cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Sezione D** “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisarla certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI** “Dichiarazioni finali”.

Il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)**” (**Allegato n. 2**)” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e **eventuale/i impresa/e cooptata/e**. Per le parti da compilare da parte dell’eventuale/i

impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

NB) Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.

La mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nel DGUE, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

4.1.3 DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I SOGGETTI INDIVIDUATI NELL’ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO n. 3).

DOCUMENTO N. 3

L’operatore economico deve produrre la **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. n. 50/2016** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell’**Allegato n. 3**.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici **quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”**, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, l’esclusione prevista dal comma 1 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente 08/11/2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;

- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come *Institori e Procuratori ad negotia*)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come *dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come *il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del presente Disciplinare di Gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n. 3 (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente Disciplinare di Gara.

NB) L'Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
--	---

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

4.1.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO N. 4)

DOCUMENTO N. 4

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) e del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis) e c-ter) c- quater del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;
14. di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
15. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;
16. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
17. **Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:**
 - ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara;
 - a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del citato decreto.

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, compilando l'apposito Modulo Allegato n. 4 "Dichiarazioni integrative e di accettazione delle condizioni di gara" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione. Nella dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

4.1.5 PASSOE

DOCUMENTO N. 5

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC.") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico:

- a. non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante per la regolarizzazione;
- b. sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione:

procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla

Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella Banca Dati prevista dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso Decreto.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

4.1.6 GARANZIE

DOCUMENTO N. 6

La fideiussione deve essere intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Unica Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una **garanzia Fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" **pari al 2% del prezzo a base d'appalto (€ 1.863.050,00) equivalente ad € 37.261,00**, costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

A. fideiussione bancaria o assicurativa intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto della Comunità Montana Valle Seriana rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della Provincia di Bergamo nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria **deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di Informazione Antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del:

- 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- **50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**
- 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente.
R.T.I. costituito	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Il soggetto contraente deve essere il R.T.I.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.

R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.
---	--

Si ricorda che anche la cauzione provvisoria dovrà essere redatta ai sensi del nuovo DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)”.

B. versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Amministrazione Provinciale Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Bergamo - Via Gabriele Scamozzi, 27.

Anche in questo caso e con questa modalità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**conto corrente bancario 1000 00300024
intestato a “PROVINCIA DI BERGAMO”
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27
IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024
CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15
* * ***

come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo **CIG: 794468624A**
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO CHE AGISCE PER LA
COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE DA
ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI DI CLUSONE.
CODICE CUP J95I18000180002 - CODICE CIG 794468624A

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, copia del bonifico, con indicazione del numero di CRO o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.

R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.
---	--

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente capitolo 3.3;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà restituita **contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, e comunque entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: **marcatura temporale**).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4.1.7 DOCUMENTO ATTESTANTE I POTERI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA FIDEIUSSIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Qualsiasi forma di partecipazione	Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante.

4.1.8 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SOA

DOCUMENTO N. 7

E' richiesta la produzione della **COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA per la categoria OG1 CLASSIFICA III BIS^ o superiore e OS30 CLASSIFICA I** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione SOA l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

4.1.9 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001

DOCUMENTO N. 8

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie **EN ISO 9001** è **richiesto** quale **requisito di ammissione**, e consente una riduzione del **50%** dell'importo della garanzia provvisoria.

E' richiesta la produzione della COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 regolarmente autorizzata e in corso di validità.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione ISO l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).

4.1.10 DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.AC. (EX AVCP)

DOCUMENTO N. 9

L'operatore economico deve presentare **copia del documento** attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del Codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il pagamento del contributo all'A.N.AC. (EX AVCP), che ammonta a € 140,00 può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
R.T.I. costituito e costituendo Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Consorzio (art. 45 D.Lgs.50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio Codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**).

IL TERMINE PER I PARTECIPANTI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO COINCIDE CON LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

4.1.11 DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO

L'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone, **come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto art. 5.9**, consente che i lavori possano essere oggetto di subappalto, **che non deve comunque superare il 40% dell'importo complessivo dei lavori.**

L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel DGUE.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del Decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n. 726/1982).

I soggetti affidatari dell'appalto dovranno eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che si intendono integralmente richiamate.

4.1.12 AVVALIMENTO NON PER LA CATEGORIA SIOS OS30

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. 50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato Decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente **dovrà compilare** l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "Modello Unico di gara" (Allegato n. 2), e **dovrà produrre le seguenti dichiarazioni e documenti:**

1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, **il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:**

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Come disposto dal D.Lgs. 50/2016 come corretto dal D.Lgs. 56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'**Allegato n. 5**, con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

5) “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima impresa ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto “*Forma di partecipazione*” e B), III e IV del predetto Modello:

a) attesta:

- la forma giuridica dell'Impresa con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (*titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc*);
- (*nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative*) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
- le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;

(*Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto “Forma di partecipazione”, e B e Parte IV del Modello Unico di gara*)

b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; (*Parte III del Modello Unico di gara*)

c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento; (*Parte IV del Modello Unico di gara*).

6) Modulo “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

7) PASSOE dell'ausiliaria.

Il suddetto Modello Unico di gara deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad esso va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato Decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art. 89, comma 5*);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, comma 8*);
- la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art. 89, comma 9*) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Il contratto (o la dichiarazione) è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatario in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Come disposto dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 come corretto dal D.Lgs. 56/2017 il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “A.N.AC.”) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice, essendo la procedura di gara espletata con modalità telematica.

4.1.13 PROCURA

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare la scansione informatica della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

4.1.14 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico deve produrre attraverso l'apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco munito di timbro aziendale dell'operatore economico.

4.1.15 COPIA VISURA CAMERALE CCIAA O CERTIFICATO CAMERALE

DOCUMENTO 10

E' richiesta la produzione della COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte degli operatori economici, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

4.1.16. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

DOCUMENTO 11

In relazione al presente appalto è previsto il sopralluogo dei luoghi, come disposto dal RUP della di Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone in seno alla Determinazione a contrarre n. **203** del **06/06/2019**.

Non svolgere il sopralluogo con presa visione dei luoghi è causa di esclusione dalla gara.

E' previsto il **sopralluogo OBBLIGATORIO** per la **presa visione dei luoghi**, previo appuntamento da richiedere presso gli Uffici della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone al n. 0346/22400 nei giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' - MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MARTEDI' dalle ore 15.00 alle ore 17.00 **GIOVEDI'** dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Numero per prenotare sopralluogo n. 0346/22400 oppure via mail all'indirizzo: lavoripubblicipatrimonio@valleseriana.bg.it (perentoriamente entro il termine di **7 (sette) giorni antecedenti** a quello fissato nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte).

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre 7 GG giorni antecedenti a quello fissato per il disciplinare di gara.

Il sopralluogo è possibile effettuarlo **entro 7 giorni** dalla scadenza del termine per la produzione delle offerte indicata sulla piattaforma Sintel.

L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla documentazione amministrativa.

→ L'attestazione di sopralluogo dovrà essere allegata, pena di esclusione, alla documentazione di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

→ **L'Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

→ **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori**. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

CAPITOLO 4.2 OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al **secondo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico **non deve inserire** alcuna documentazione, poiché intendendosi aggiudicare la presente procedura di gara **con il criterio del solo prezzo, non è prevista l'offerta tecnica**. L'operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere come di seguito descritto 4.3 - Offerta economica – step 3.

CAPITOLO 4.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

NOTA BENE

COME STABILITO LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DOVRÀ ESSERE INSERITA ESCLUSIVAMENTE NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA.

Per quanto concerne la formulazione dell'offerta economica si prevede quanto di seguito indicato.

LA GRADUATORIA È FORMULATA OFF-LINE in quanto la Piattaforma Sintel non è aggiornata alla legge 55/2019 di modifica del D.lgs. 50/2016, ma al **terzo step** del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire nel campo telematico “Offerta economica” il valore **complessivo della propria offerta INDICANDO IL VALORE OFFERTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (COME RISULTANTE DALLA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE) ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA** utilizzando un massimo di **DUE cifre decimali** separate dalla virgola, fermo restando che trattasi di **appalto a MISURA ex art. 3, comma 1 lettera eeeee) e a CORPO ex art. 3, comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016**, come indicato dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

A pena di esclusione, la BUSTA – Offerta economica dovrà contenere oltre ai documenti amministrativi:

- 1) **ALLEGATO N. 7:** contenente l'indicazione dell'importo globale dei lavori e del rispettivo ribasso in percentuale sull'importo dei lavori a base d'appalto (opportunamente bollato con marca da bollo da € 16,00 opportunamente annullata) **che l'operatore economico offre per l'esecuzione dei lavori, derivante dalla sommatoria finale degli importi unitari riportati nella compilazione in ogni sua parte del modello LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE che andrà allegata**, ad esso al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si sottolinea inoltre che l'importo dei suddetti costi di sicurezza non riconducibile ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 esmi, non verrà corrisposto in aggiunta al prezzo di appalto essendo già contenuto nella quota parte delle spese generali a carico dell'esecutore ma servirà unicamente ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e della congruità del prezzo).

L'operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell'apposito spazio dedicato:

- i **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", con riferimento all'affidamento in oggetto.
- i **PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Inoltre nella formulazione dell'offerta l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare nell'apposito campo in piattaforma SINTEL gli oneri propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) offerto" il valore individuato dall'Amministrazione Committente pari a **€ 30.000,00** (ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione A.N.AC. n. 3/2008).

L'operatore economico deve compilare il modello offerta economica allegato, in formato pdf e firmato digitalmente.

In caso di difformità tra il prezzo offerto in piattaforma SINTEL e quello indicato su detto modello, prevarrà il secondo.

- 2) **ALLEGATO N. 8:** LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE da cui desumere il prezzo d'appalto globale offerto (documento da rinvenirsi tra la documentazione di gara messa a disposizione dalla SUA - nome file: "LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE – ALLEGATO N. 8" compilato in ogni pagina e firmata digitalmente.

L'operatore economico deve applicare nella lista delle categoria e lavorazioni previste n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

La lista deve essere **firmata digitalmente** dal Legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni/integrazioni.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o Geie non ancora costituiti, la dichiarazione di offerta e la lista delle categorie dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Costituirà motivo di esclusione la non sottoscrizione degli atti ora detti da parte dei soggetti costituenti l'associazione o il consorzio o GEIE.

LA PERCENTUALE DI RIBASSO SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA ESCLUSI GLI ONERI DELLA SICUREZZA È DETERMINATA MEDIANTE LA SEGUENTE OPERAZIONE:

$$r = (Pg - Po) / Pg$$

dove:

r indica la percentuale di ribasso;

Pg l'importo a base di gara **al netto** degli oneri per l'attuazione di piani della sicurezza;

Po il prezzo globale offerto anch'esso **al netto** degli oneri per l'attuazione di piani della sicurezza.

IL RIBASSO IN PERCENTUALE DEVE ESSERE INDICATO NEL MODELLO ALLEGATO 7 E SU TALE RIBASSO SI PROCEDERÀ IN MODALITÀ OFF-LINE AL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA.

Si precisa che la percentuale di ribasso va indicata con arrotondamento al millesimo per difetto, pari a **due cifre dopo la virgola**.

Le cifre decimali non espresse verranno considerate pari allo zero.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "**Lista Delle Categorie Di Lavoro E Forniture Previste**", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi alla stessa categoria di lavorazione o fornitura sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- Non sono ammesse offerte **pari** alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
- Non sono ammesse offerte **superiori** alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

NOTA BENE: IN PIATTAFORMA OCCORRE INDICARE IL PREZZO OFFERTO IN VALORE ECONOMICO ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA.

SI FA PRESENTE CHE ERRONEAMENTE LA PIATTAFORMA NELL'IMPORTO A BASE DI GARA COMPRENDE GLI ONERI DELLA SICUREZZA, PERTANTO AL FINE DI NON ALTERARE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI SONO INVITATI AD INDICARE IL PREZZO OFFERTO ESCLUSI GLI ONERI, COME DISPOSTO DALLA LEGGE.

SI RAMMENTA CHE IL CALCOLO DELL'ANOMALIA E LA GRADUATORIA SARANNO FORMULATE CON MODALITÀ OFF-LINE IN CASO DI NON AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA ALLA LEGGE 55/2019 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 32/2019.

CAPITOLO 4.4 RIEPILOGO DELL'OFFERTA PREZZO – STEP 4

Al **quarto step** del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 del lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

CAPITOLO 4.5 INVIO OFFERTA – STEP 5

Al **quinto step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “**Invia offerta**” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Si specifica che: E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;

E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.

E’ altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storie offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando

esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Unica Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare di Gara, pena l'esclusione dalla procedura.

DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)

Si invitano i partecipanti a tenere conto di quanto espressamente previsto nel documento presente su piattaforma Sintel denominato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL". In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa e busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload). L'attività di upload è consentita sino ad un massimo di 100 Mbyte per singolo documento (file) caricato in ogni busta.

In merito si segnala che le performance di caricamento dei file all'interno del sistema dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

Tutte le dichiarazioni relative a questa procedura da presentare dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Unica Appaltante.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si sottolinea che tutte le dichiarazioni sono enunciate nei modelli messi a disposizione della Provincia di Bergamo e quindi non serve caricare altra documentazione se non quella indicata in calce ai modelli stessi oppure indicata nel presente Disciplinare di Gara.

I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es. titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.

SEZIONE 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CAPITOLO 5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In esecuzione della Determinazione a contrarre, n. **203 del 06/06/2019, della Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone**, l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione, **del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice.

L'elemento prezzo è costituito dal **VALORE ECONOMICO DEI LAVORI OFFERTO in ribasso RISPETTO all'importo dell'appalto a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza.**

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del **minor**

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso **sull'importo posto a base di gara**, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..**

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) **se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è **valutata sulle offerte** che presentano un ribasso pari o superiore ad una **soglia di anomalia** determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei **ribassi percentuali** di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

NOTA BENE

Con riferimento all'applicazione del suddetto metodo si precisa che per la determinazione della soglia di anomalia la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo procederà nel seguente modo:

- **si prendono le prime due cifre e si moltiplicano tra loro**
- **la percentuale ottenuta viene moltiplicata per lo scarto medio.**
- **il risultato viene sottratto in percentuale alla soglia di anomalia iniziale**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) **se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa infine che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla **seconda cifra decimale**, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la **procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci**;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso **ai suddetti metodi** ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a **cinque**;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente Committente si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- **NON SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA SE LE OFFERTE AMMESSE SONO INFERIORI A 10.**

CAPITOLO 5.2 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;
- in caso di comunicazione con esito negativo della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente.

A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria.

Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

L'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone si riserva il diritto:

- di non procedere alla ratifica dell'aggiudicazione **se nessuna offerta risulti conveniente** o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- di non procedere alla ratifica dell'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
- di procedere alla ratifica dell'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non ratificare la aggiudicazione della procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, anche ai sensi dell'art. 68, R.D. n. 827/1924.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

SEZIONE 6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

NB) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 la «inversione procedimentale» di cui al comma 8 dell'art. 133 del D.Lgs. 50/2016 è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario, e pertanto **la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 133, del Codice; pertanto procederà all'esame delle offerte economiche prima dell'esame della documentazione relativa all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione ex art. 83 del Codice.**

SI DA' ATTO CHE la procedura di gara è espletata in via telematica.

**Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte
DELLE ORE 17:00 DEL GIORNO 28/08/2019
le stesse non saranno più sostituibili.**

Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica.

**La prima seduta pubblica avrà luogo il
GIORNO 29/08/2019 ALLE ORE 9:00
presso la Sala gare del Servizio Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo
Via Sora 4, piano ammezzato.**

Eventuali successive modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione "**Documentazione di gara**") e sul sito della Stazione Unica Appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorni successivi, comunicati con le modalità sopra citate e con congruo anticipo.

Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato in rappresentanza di ciascun concorrente, dotato di opportuna delega.

La gara verrà espletata da un **Seggio di Gara** presieduto dal Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di **due funzionari dell'Ente** in qualità di membri del Seggio di Gara e di un segretario verbalizzante, unitamente a uno o due testimoni.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di Gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di Gara (Dirigente, membri di Seggio di Gara, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il **seggio di gara** nella prima seduta pubblica, dopo aver superato lo **step relativo alla busta telematica amministrativa** (che conterrà esclusivamente la dichiarazione di accettazione delle condizioni della Piattaforma SINTEL, ammettendo tutti i partecipanti (passo obbligatorio per poter accedere agli step successivi), procederà

all'apertura della busta telematica contenente **l'offerta economica e la lista delle categorie di lavoro e forniture previste**, formulando così la **graduatoria provvisoria**.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- al sorteggio, mediante un programma informatico di estrazione di numeri casuali, di un campione di concorrenti pari al **10% dei partecipanti**, nei cui confronti, dopo l'apertura delle offerte economiche, verrà effettuato il controllo sulla insussistenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

NOTA BENE

Nelle more di adeguamento da parte di Sintel del nuovo metodo di calcolo della soglia di anomalia, si procederà, mediante procedura **OFF-LINE** (condotta esternamente alla piattaforma Sintel), ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica al fine di individuare il primo classificato.

Formulata la graduatoria provvisoria, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, **all'apertura della documentazione amministrativa** inserita della busta telematica **Offerta Economica** ed alla verifica della sua completezza relativamente al **primo classificato** e al **secondo classificato** nonché ad un campione pari al **10% degli operatori economici** classificati, estratti mediante la Piattaforma Sintel.

NOTA BENE.

Se a seguito di detta verifica si pervenga all'esclusione di uno o più concorrenti sorteggiati, il Seggio di gara non provvederà, al ricalcolo della soglia di anomalia né alla riformulazione della graduatoria finale.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **dieci**. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa. Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come meglio indicato nel successivo del presente Disciplinare di Gara.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Presidente del Seggio di gara, nella stessa seduta pubblica di gara, procederà a verificare la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità del miglior offerente e del campione di concorrenti sorteggiato in precedenza

La Stazione Appaltante si riserva comunque di controllare, oltre al campione sopra indicato, anche la documentazione dei concorrenti che, sulla base di specifiche segnalazioni o informazioni in possesso della medesima stazione appaltante, si ritengono privi dei necessari requisiti di partecipazione.

Si procederà come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Seggio di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, formula, con modalità off line nel contesto dell'ultimo verbale, la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP dell'Ente Committente tutti i successivi adempimenti.

Il Presidente del Seggio di gara provvederà agli adempimenti di cui all'art. 76 c. 2-bis e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ATTENZIONE

La Stazione Unica Appaltante procede alla suddetta verifica **in tutti i casi** in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

CAPITOLO 6.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** a condizione che il numero di offerte ammesse non sia **inferiore a 10**.

In caso di offerte ammesse **pari o superiori a 5** si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis del Codice dei contratti come modificato dalla **LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32** e si formulerà la **graduatoria provvisoria**, trasmettendo le offerte anomale al RUP dell'Ente Committente ai fini della valutazione della congruità delle stesse secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di offerte inferiori a 5, formulata la graduatoria provvisoria, le offerte verranno trasmesse al RUP dell'Ente Committente, per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'articolo 97, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso non aggiornamento della Piattaforma Sintel al Codice dei Contratti modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato OFFLINE mediante software informatico esterno della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, **su richiesta del RUP dell'Ente Committente** spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Il RUP dell'Ente Committente richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016;

- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma,

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. *d), e), g)* comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. *f)* dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente **paragrafo** del presente Disciplinare di Gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP dell'Ente Committente entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. *c)* e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP dell'Ente Committente, il quale, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 o di commissione nominata ad hoc (v. Linee guide A.N.AC. n. 3/2016).

CAPITOLO 6.2 PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "**Documento di gara unico europeo**" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare di Gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza **sostanziale** del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Unica Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Unica Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità presentazione della documentazione da presentarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

SEZIONE 7. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

CAPITOLO 7.1 AGGIUDICAZIONE

Il Seggio di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, formula con modalità off line nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente.

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

In tale caso, la Stazione Unica Appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

L'esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell'offerta anomala, il Responsabile del procedimento di gara, acquisita la nota di valutazione motivata del RUP dalla Comunità Montana Committente, potrà procedere assunzione della relativa DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all'approvazione da parte del Dirigente del Settore **Viabilità, Edilizia, Traporti e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante**, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

A seguito di detta approvazione, il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 emetterà il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel DGUE secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, conformemente all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà alla definizione della fase di aggiudicazione sulla piattaforma SINTEL.

La Determinazione di aggiudicazione definitiva verrà tempestivamente trasmessa all'Ente Committente dei lavori.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), fermo restando, nei casi previsti dalla norma, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni**, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal Speciale d'Appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione Committente ed aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione Committente e comunicato per conoscenza alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale (art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone le spese di pubblicazione, del bando di gara e dell'esito di gara, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 comma 5 e ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato nella G.U.R.I del 25.01.2017 n. 20 le spese di pubblicazione su n. 2 quotidiani, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, per un importo presunto di € 1.300,00 (verranno rilasciate copie delle relative fatture).

L'Amministrazione Committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

CAPITOLO 7.2 ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'APPALTO

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

La consegna dei lavori in via d'urgenza può essere disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, solo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione.

CAPITOLO 7.3 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione necessaria alla stipula del contratto che verrà richiesta.

L'Amministrazione Committente **Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone** si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

In tal caso la Stazione Unica Appaltante e l'Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone si riservano di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta la documentazione precedentemente indicata.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si potrà rivalere in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione Committente Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone (BG).

Il contratto di appalto dei lavori sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva; l'aggiudicatario dovrà provvedere entro il termine che gli sarà assegnato ai seguenti adempimenti: costituzione della **cauzione definitiva** di cui all'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia fidejussoria on le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016-dei seguenti importi:

1. qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ed è ulteriormente riducibile qualora l'impresa possieda le ulteriori certificazioni descritte dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

E' facoltà dell'Amministrazione Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

Nella ipotesi in cui l'Amministrazione Committente intenda valersi della facoltà di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere la scheda tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della garanzia definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

COME DA ART. 5.8 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in euro 1.863.050,00. **Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 900.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.** La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

La carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, i mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. L'appalto potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente in forma pubblica amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione Committente **Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone**, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 9, 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione Committente **Comunità Montana Valle Seriana Z.O. n. 8 Clusone** ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

CAPITOLO 7.4 GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". **La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale.**

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante .

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si ricorda che la cauzione definitiva dovrà essere redatta ai sensi del nuovo DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)".

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **come modificato dal D.Lgs. 56/2017** "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi

a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente”.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Si ricorda che anche la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva dovranno essere redatte ai sensi del nuovo DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)”.

SEZIONE 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 196/2003.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo che cura il procedimento di gara, dal Seggio di Gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

SEZIONE 9. CONTENZIOSO

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi di gara), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

SEZIONE 10. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto del **presente Disciplinare di Gara**, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel D.Lgs. 50/2016, e nel Codice Civile. Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Pier Luigi Assolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate